

Legge regionale n. 43 del 09/06/1988

Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia).

1 Articolo 3 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 7/1993

2 Articolo 5 bis aggiunto da art. 2, comma 21, L. R. 24/2009

CAPO I

Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne

Art. 1

Ordinamento in materia di pesca nelle acque interne

1. La Regione Friuli - Venezia Giulia promuove la protezione delle fauna ittica, il suo incremento, il suo riequilibrio biologico nelle acque interne e regola l'esercizio della pesca nelle medesime.
2. Nello svolgimento delle attribuzioni amministrative in materia di pesca ed ittica di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore da lui delegato, sentito il Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, provvede anche a dare direttive alle Amministrazioni provinciali ed all'Ente tutela pesca del Friuli - Venezia Giulia per il generale coordinamento della materia, per la programmazione pluriennale dell'attività e per la vigilanza.
3. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore da lui delegato, su proposta dell'Ente tutela pesca, sentito il Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, approva, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, indicando anche i luoghi, i sistemi ed i mezzi consentiti, nonché il piano annuale relativo ai divieti di pesca di cui al secondo comma dell'articolo 29 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.
4. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore da lui delegato, sentito il Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, può affidare all'Ente tutela pesca particolari compiti ed incarichi nell'interesse della pesca e dell'ittica.
5. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore da lui delegato, presenta al Consiglio regionale una relazione sulla situazione del settore e sull'attività svolta da parte degli Enti preposti.

Art. 2

Licenze di pesca sportiva

1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia è subordinata, per i cittadini ivi residenti, al possesso della licenza di pesca rilasciata dall'Ente tutela pesca valida su tutto il territorio nazionale.

2. La licenza di pesca sportiva nelle acque interne si distingue in:

- a)** licenza di tipo A per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con bilancia fissa;
- b)** licenza di tipo B per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con altri mezzi consentiti.

3. Ogni licenza deve avere numerazione a livello regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché residenza del titolare.

4. Ogni licenza deve essere accompagnata da un libretto annuale, ai fini ricognitivi, comprendente appositi spazi in cui il pescatore deve annotare, prima di iniziare la pesca, la data dell'uscita e la zona di pesca e successivamente gli esemplari appena catturati e trattenuti, secondo le indicazioni del calendario di pesca delle quali si conferma il carattere vincolante.

5. La licenza è stampata a cura dell'Ente tutela pesca in conformità ad un modello predisposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato, sentito l'Ente tutela pesca medesimo.

6. La licenza di pesca sportiva ha la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio e la sua validità è subordinata al pagamento di un canone annuale.

7. Il canone, anche diversificato all'interno dei singoli tipi di licenza, è determinato dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.

8.

(ABROGATO)

9. L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, munito di licenza di pesca, non è in regola con il versamento del canone.

10. Ad ogni richiesta del personale di vigilanza devono essere esibiti, unitamente alla licenza, la ricevuta dell'effettuato versamento del canone ed un documento valido di identità.

11. Il versamento del canone è valido per l'anno solare cui si riferisce e non è dovuto qualora la pesca non venga esercitata nel corso dell'anno solare.

12. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

- a)** gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività nell'ambito degli impianti stessi;
- b)** il personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti ad esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca o sperimentazione.

13. La licenza di pesca sportiva di cui al presente articolo non viene rilasciata a cittadini di età inferiore ad anni quattordici.

14. In caso di deterioramento o smarrimento della licenza, il titolare può ottenere il duplicato da parte dell'Ente tutela pesca dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 45/1990

2 Sostituito il comma 4 da art. 24, comma 1, L. R. 9/1999

3 Sostituito il comma 7 da art. 24, comma 2, L. R. 9/1999

4 Abrogato il comma 8 da art. 24, comma 3, L. R. 9/1999

5 Sostituito il comma 11 da art. 24, comma 4, L. R. 9/1999

6 Sostituito il comma 4 da art. 18, comma 4, L. R. 13/2002

7 Abrogate parole al comma 6 da art. 2, comma 20, L. R. 24/2009

Art. 3

Licenza speciale di pesca per i minori di anni 14

1. Per i cittadini residenti nel Friuli - Venezia Giulia di età inferiore ai quattordici anni l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della regione è subordinato al possesso della speciale licenza di pesca di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 rilasciata dall'Ente tutela pesca e valida su tutto il territorio nazionale fino al compimento del quattordicesimo anno di età del titolare.

2. La licenza speciale di pesca deve aver numerazioni a livello regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché residenza del titolare.

3. La licenza è stampata a cura dell'Ente tutela pesca in conformità ad un modello predisposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato, sentito l'Ente tutela pesca medesimo.

4. La licenza speciale di pesca di cui ai commi 1, 2 e 3 consente la pesca con tutti i mezzi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b) e non è soggetta al pagamento del canone annuale di cui all'articolo 2.

5. I cittadini residenti nel Friuli - Venezia Giulia di età inferiore ai quattordici anni, muniti della licenza speciale di pesca, possono esercitare la pesca nelle acque interne della regione solo se accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale è responsabile del loro operato, e sempre che la quota del pescato rientri in quella spettante all'accompagnatore.

6. Ad ogni richiesta del personale di vigilanza deve essere esibita da parte del minore di 14 anni la licenza speciale e, da parte del maggiorenne accompagnatore, la licenza, la ricevuta dell'effettuato versamento del canone ed un documento d'identità.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 45/1990

Art. 3 bis

Licenza speciale di pesca per portatori di handicap

1. Per i cittadini residenti nel Friuli-Venezia Giulia portatori di handicap accertato da parte del Servizio Sanitario Nazionale e documentato in conformita' alla normativa vigente in materia di invalidita' civile, inclusi i ciechi ed i sordomuti, nonche' di invalidita' del lavoro e di guerra, la licenza speciale di pesca di cui all' articolo 3 rimane valida e puo' essere rilasciata anche dopo il compimento del quattordicesimo anno di eta'.

2. L' esercizio della pesca da parte dei cittadini indicati al comma 1 in possesso della licenza speciale di pesca deve svolgersi nel rispetto delle modalita' previste per i titolari di detta licenza dall' articolo 3.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 7/1993

Art. 4

Pesca per i non residenti

1. I cittadini residenti nelle altre regioni d' Italia, per poter esercitare la pesca sportiva nel Friuli - Venezia Giulia, devono essere muniti, oltre che di valida licenza di pesca rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di residenza, anche dell' apposita autorizzazione di pesca di cui ai commi successivi del presente articolo.

2. L' autorizzazione consiste in un documento rilasciato dall' Ente tutela pesca riportante la generalita' del pescatore e gli estremi della licenza posseduta, oltre ad appositi spazi per l' indicazione da parte del pescatore medesimo delle zone di pesca e delle catture effettuate.

3. La validita' dell'autorizzazione, che puo' avere durata annuale, mensile, settimanale o giornaliera, e' subordinata al pagamento di un canone diversificato per tipo di autorizzazione, per tipologie di soggetti richiedenti e per zone di pesca.

4. Il canone per i singoli tipi di autorizzazione e' determinato dal Consiglio direttivo dell' ente tutela pesca.

5. Il canone di cui al presente articolo e' ridotto del 50%% per i militari residenti fuori regione in servizio di leva nel Friuli - Venezia Giulia.

5 bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo non e' richiesta per la partecipazione dei cittadini residenti nelle altre regioni d'Italia alle gare di pesca.

Note:

1 Sostituito il comma 3 da art. 3, comma 60, L. R. 17/2008

2 Aggiunto il comma 5 bis da art. 3, comma 61, L. R. 17/2008

3 Interpretato il comma 4 da art. 3, comma 62, L. R. 17/2008

Art. 5

Pesca per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero

1. Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, per poter esercitare la pesca sportiva, nel Friuli - Venezia Giulia, devono essere muniti dell'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente tutela pesca riportante le generalità del titolare e gli appositi spazi per l'indicazione da parte del pescatore delle zone di pesca e delle catture effettuate.

2. La validità dell'autorizzazione per stranieri e per cittadini italiani residenti all'estero può avere durata annuale, mensile, settimanale o giornaliera ed è subordinata al pagamento di un canone diversificato per tipo di autorizzazione, per tipologie di soggetti richiedenti e per zone di pesca.

3. Le autorizzazioni di pesca sportiva di cui al presente articolo ed all'articolo 4 sono stampate a cura dell'Ente tutela pesca su un modello dal medesimo predisposto.

3 bis. Le autorizzazioni di cui al comma 3 devono contenere anche lo spazio per l'indicazione da parte dell'Ente tutela pesca della zona dove la pesca può essere esercitata dall'interessato.

4. Il canone per i singoli tipi di autorizzazione è determinato dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.

5. In caso di deterioramento o smarrimento dell'autorizzazione di pesca, valgono le norme previste per il deterioramento o lo smarrimento della licenza di pesca.

6.

(ABROGATO)

Note:

1 Sostituito il comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 45/1990

2 Aggiunto il comma 3 bis da art. 4, comma 1, L. R. 45/1990

3 Sostituito il comma 5 da art. 5, comma 1, L. R. 45/1990

4 Abrogato il comma 6 da art. 6, comma 1, L. R. 45/1990

5 Interpretato il comma 4 da art. 3, comma 62, L. R. 17/2008

6 Sostituito il comma 2 da art. 3, comma 63, L. R. 17/2008

Art. 5 bis

(Pagamento dei canoni)

1. Il pagamento delle licenze, dei canoni e delle spese per il rilascio dei documenti di pesca di cui agli articoli 2, 3, 3 bis, 4 e 5 è effettuato secondo modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 21, L. R. 24/2009

Art. 6

Abilitazione all' esercizio della pesca sportiva

1. Per il primo rilascio della licenza di pesca sportiva di cui all' articolo 2, nonché per il suo rinnovo in caso di revoca e' necessario il conseguimento del certificato di abilitazione all' esercizio della pesca sportiva in acque interne previo superamento di un apposito esame.
2. L' esame di abilitazione consiste in una prova riguardante la normativa vigente in materia di pesca, l' ittiologia, nonché la tutela dell' ambiente.
3. L' esame di abilitazione viene sostenuto avanti una apposita Commissione composta da cinque esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato.
4. Funge da segretario un dipendente dell' Ente tutela pesca.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell' Ente tutela pesca.
6. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti la Commissione.
7. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
8. Non sono tenuti all' obbligo del conseguimento del certificato di abilitazione coloro che dimostrino di essere già stati in possesso della licenza di pesca di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 433, rilasciata dall' Amministrazione provinciale competente per territorio, prima della data di cui all' articolo 23, comma 3.

Note:

1 Sostituito il comma 8 da art. 7, comma 1, L. R. 45/1990

Art. 7

Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca nelle acque interne si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000, oltre alla revoca definitiva della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, fatte salve le pene previste dalle altre disposizioni di legge, per chi viola le norme di cui al primo comma dell' articolo 6 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604;
 - b) la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 per chi effettua semine e ripopolamenti senza la preventiva autorizzazione dell' Ente tutela pesca;
 - c) la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della concessione o del rinnovo della licenza di pesca fino ad un anno per chi esercita la pesca senza aver

rispettivamente conseguito la licenza o con la licenza scaduta; in caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione della concessione o del rinnovo della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, l' esclusione definitiva della concessione o del rinnovo della licenza di pesca. In caso di minore non recidivo si applica la sola sanzione pecuniaria;

d) la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi viola qualsiasi altra norma concernente l' esercizio della pesca in acque interne non espressamente richiamata nel presente articolo; in caso di recidiva nella stessa infrazione, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione della licenza fino a sei mesi; in caso di ulteriore recidiva nella stessa infrazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione della licenza fino a due anni; in caso di terza recidiva nella stessa infrazione, ovvero di pesca durante il periodo di sospensione della licenza, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la revoca della licenza di pesca.

2. Nel caso di revoca della licenza di cui alla lettera d) del comma 1, e' ammesso al rilascio della nuova licenza a far data dal compimento del terzo anno dall' avvenuta revoca previo conseguimento del nuovo certificato di abilitazione.

3. Per i cittadini residenti fuori dalla Regione Friuli - Venezia Giulia, per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all' estero, in caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1, anche quelle accessorie previste nel comma medesimo, intendendosi riferite, anziche' alla licenza, all' autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.

4. L' entita' delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 e' ridotta a meta' nei minimi e nei massimi nel caso di infrazione commessa da un minore di anni 18.

5. Ove nel presente articolo si fa riferimento alla licenza di pesca tale menzione si intende riferita alla licenza di pesca di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 433, alla licenza di pesca di cui all' articolo 2, nonche' alla licenza speciale di pesca di cui all' articolo 3.

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 45/1990

2 Abrogate parole al comma 1 da art. 8, comma 2, L. R. 45/1990

3 Sostituite parole al comma 1 da art. 8, comma 2, L. R. 45/1990

4 Sostituite parole al comma 1 da art. 8, comma 3, L. R. 45/1990

5 Aggiunto il comma 5 da art. 9, comma 1, L. R. 45/1990

Art. 8

Pesca di mestiere

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato, sara' costituita una Commissione regionale, composta di sette esperti qualificati, con l' incarico di elaborare una specifica normativa per la pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia.

2. La Commissione di cui al comma 1 sarà costituita entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

3. Sino a quando non sarà diversamente regolamentato con apposita legge regionale, continua a trovare applicazione nel settore della pesca di mestiere in acque interne la normativa vigente e le attribuzioni relative continuano ad essere esercitate dagli Organi preposti al settore.

Art. 9

1. Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle acque del demanio marittimo interno.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000

2 Articolo ripristinato per effetto dell' abrogazione dell' art. 11, comma 15, L.R. 13/2000, operato dall' art. 8, comma 15, L.R. 18/2000.

CAPO II

Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19

Art. 10

Integrazioni alla legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 *Obblighi ittiogenici e derivazioni di acque pubbliche*

1. Dopo l' articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, sono inseriti i seguenti tre articoli:

<< Art. 4 bis

1. I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che vadano ad occupare del tutto o in parte il letto dei fiumi e torrenti devono prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce per il mantenimento dell' equilibrio biologico delle specie ittiche presenti.

2. Qualora sia accertata l' impossibilità della realizzazione delle strutture idonee alla risalita del pesce, il concessionario dell' opera di sbarramento è tenuto ad effettuare interventi di ripopolamento ittico le cui modalità, entità e pezzatura del materiale ittico sono di volta in volta determinate dall' Ufficio di presidenza dell' Ente tutela pesca, secondo criteri generali fissati dal Consiglio direttivo dell' Ente stesso.

3. Ad analoghi obblighi ittiogenici di cui ai commi 1 e 2 soggiace il concessionario di opere di sbarramento già esistenti non munite di idonee strutture per la risalita del pesce.

Art. 4 ter

1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche devono essere munite di apparecchiature idonee a impedire il passaggio del pesce da indicare nei disciplinari di concessione.

2. L' autorità competente al rilascio delle concessioni di derivazioni di acque provvede, a integrazione delle prescrizioni di cui al comma 1, a inserire nei disciplinari altre norme che siano

necessarie per la tutela della fauna ittica, compreso l' eventuale onere della immissione annuale di specie ittica a spese del concessionario in conformita' a quanto determinato dall' Ufficio di presidenza dell' Ente tutela pesca a norma dell' articolo 4 bis.

Art. 4 quater

1. E' fatto divieto a terzi, compresi gli Enti pubblici, di provvedere a semine e ripopolamenti senza la preventiva autorizzazione dell' Ente tutela pesca.
2. Il materiale ittico, prima di essere immesso nei corpi idrici, deve essere provvisto di certificazione sanitaria rilasciata dalle autorita' sanitarie competenti. >>.

Art. 11

Modifiche all' articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 *Compiti dell' Ente tutela pesca*

1. All' articolo 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, la lettera h) viene sostituita dalla seguente:

<< h) promuove ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche dirette anche ad individuare, sentita la Direzione regionale dell' agricoltura, le possibilita' di esercizio dell' acquacoltura nelle acque interne; >>.

2. All' articolo 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, la lettera i) viene sostituita dalla seguente:

<< i) svolge attivita' di sperimentazione anche ai fini della disciplina per la immissione di specie ittiche autoctone e di quelle alloctone; >>.

3. All' articolo 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, la lettera n) viene sostituita dalla seguente:

<< n) mantiene contatti con le societa' ed organizzazioni regionali dei pescatori avvalendosi della loro collaborazione e promuove iniziative specie in materia di vigilanza, di ripopolamento, di difesa delle acque e didattico - divulgativa; >>.

4. All' articolo 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti lettere:

<< o) raccoglie ed elabora annualmente i dati concernenti l' attivita' di pesca esercitata nelle acque interne;

p) predispone, con aggiornamenti periodici, il censimento e la classificazione delle acque al fine di accertare la consistenza e la qualita' del patrimonio ittico, e di valutare la produttivita' e destinazione delle acque stesse;

q) accerta, anche tramite il mappaggio biologico delle acque, gli effetti degli inquinamenti e le conseguenti misure di prevenzione;

r) opera per il ripristino ambientale, per la protezione e per la conservazione degli ambienti umidi. >>.

5. All' articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, dopo il comma quarto e' aggiunto il seguente comma:

<< Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo l' Ente tutela pesca opera anche tramite il proprio laboratorio di idrobiologia di Ariis. L' Ente puo' avvalersi della collaborazione di enti ed istituti operanti nel settore, nonche' di esperti qualificati. >>.

Art. 12

Modifica all' articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca

1. Il primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e' sostituito dal seguente:

<< Il Consiglio direttivo e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composto:

- a) dal Presidente dell' Ente che lo presiede;
- b) dal Direttore del Servizio autonomo della caccia e della pesca, o suo delegato;
- c) dal Direttore della Direzione regionale delle foreste, o suo delegato;
- d) dal Direttore della Direzione regionale dell' ambiente, o suo delegato;
- e) dal Direttore della Direzione regionale della sanita', o suo delegato;
- f) da un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine;
- g) da quindici rappresentanti dei pescatori dilettanti;
- h) dal Direttore del laboratorio di ittiopatologia dell' Istituto zooprofilattico delle Venezie - Sezione del Friuli - Venezia Giulia, o suo delegato;
- i) da un esperto biologo;
- l) da un esperto acquicoltore;
- m) da un rappresentante dei Consorzi irrigui e di bonifica, designato dall' Unione regionale dei Consorzi di bonifica;
- n) da un rappresentante del personale dell' Ente, eletto dai dipendenti. >>.

Art. 13

Modifica all' articolo 10 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 Validita' delle riunioni del Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca

1. Il terzo comma dell' articolo 10 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e' sostituito dal seguente:

<< Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. >>.

Art. 14

Modifica all' articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 Competenze del Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca

1. L' articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 11

1. Il Consiglio direttivo:

a) delibera sul bilancio preventivo, la sua variazione, il conto consuntivo e l' eventuale esercizio provvisorio;

b) delibera sui piani e programmi annuali e pluriennali di attivita';

c) delibera sui regolamenti e sugli atti di carattere generale concernenti l' ordinamento e l' attivita' dell' Ente, nonche' sull' esercizio della pesca sportiva;

d) delibera sulla misura dei compensi per i membri degli organi e delle commissioni dell' Ente;

e) delibera in ordine all' acquisto ed alienazione di beni immobili;

f) delibera sulle convenzioni relative al servizio di tesoreria;

g) delibera annualmente entro il 15 settembre la proposta del calendario riguardante l' esercizio della pesca sportiva nelle acque in gestione, indicando anche i luoghi, i sistemi ed i mezzi consentiti, nonche' il piano annuale relativo ai divieti di pesca, di cui al secondo comma dell' articolo 29;

h) approva il programma annuale di semina e di ripopolamento;

i) delibera sulla eventuale costituzione di Commissioni consultive. >>.

Art. 15

Modifica dell' articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 Validita' delle riunioni dell' Ufficio di Presidenza dell' Ente tutela pesca

1. Il terzo comma dell' articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e' sostituito dai seguenti due commi:

<< Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno tre dei componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. >>.

Art. 16

Modifica all' articolo 15 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 Competenze dell' Ufficio di Presidenza dell' Ente tutela pesca

1. L' articolo 15 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 15

1. L' Ufficio di presidenza:

- a) delibera sui progetti di contratto, quando il valore eccede lire 10 milioni;
- b) delibera in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni;
- c) delibera su di ogni atto di straordinaria amministrazione che non sia attribuito alla competenza del Consiglio direttivo. >>.

Art. 17

Modifica all' articolo 16 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 Collegio dei revisori dei conti

1. L' articolo 16 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 16

- 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
- 2. Un revisore, con funzione di Presidente, e' scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
- 3. Il Collegio dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.
- 4. Al Collegio dei revisori dei conti compete:
 - a) esaminare e relazionare al Consiglio direttivo sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo che a tale scopo devono essere trasmessi al Collegio con i relativi documenti giustificativi, almeno quindici giorni prima della loro discussione da parte del Consiglio direttivo;
 - b) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare la regolarita' della gestione contabile e finanziaria; a tal fine il Collegio puo' procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. >>.

Art. 18

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 37/1990

Art. 19

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 18/1993

Art. 20

Modifica all' articolo 28 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 Regimi particolari di pesca

1. L' articolo 28 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 28

1. Per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, anche di carattere internazionale, il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore da lui delegato, su proposta dell' Ente tutela pesca, sentito il Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, puo' istituire regimi particolari di pesca individuandone specifiche modalita' di esercizio. >>.

CAPO III

Norme transitorie e finali

Art. 21

1. A decorrere dalla data di cui al successivo articolo 23, comma 3, il secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e' sostituito dal seguente:

<< Alle spese per il funzionamento e per l' attivita' dell' Ente si provvede:

- a) con le rendite patrimoniali;
- b) con i contributi concessi dalla Regione, dalle Province e da altri Enti;
- c) con i canoni relativi alle licenze di pesca ed alle autorizzazioni;
- d) con le liberalita' ed oblazioni disposte da enti pubblici e da privati;
- e) con i proventi di attivita' e servizi. >>.

2. A partire dalla data di cui al precedente comma 1 e' abrogato l' articolo 32 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.

Art. 22

1. E' fatto divieto alle Amministrazioni provinciali di rilasciare licenze di pesca a cittadini di eta' inferiore ad anni quattordici.
2. I minori di anni quattordici, ai quali non sia stata gia' rilasciata la licenza di pesca di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 433, potranno esercitare la pesca sportiva nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia solo se accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale e' responsabile del loro operato e sempre che la quota del pescato rientri in quella spettante all' accompagnatore.
3. Le licenze di pesca sportiva rilasciate dalle Amministrazioni provinciali prima della data di cui all' articolo 23, comma 3, durano fino alla scadenza del quinquennio e la loro validita', a decorrere dal 1 gennaio 1991, e' subordinata al versamento a favore dell' Ente tutela pesca del solo canone annuale di cui all' articolo 2 previsto per il tipo di licenza posseduta e determinato dal Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca medesimo.
4. Per i residenti nel Friuli - Venezia Giulia l' esercizio della pesca in regione a decorrere dal 1 gennaio 1991 e' subordinato al rilascio da parte dell' Ente tutela pesca, previo il versamento del canone di cui al comma 3, di una apposita appendice della licenza, valevole per l' intera durata della licenza stessa, contenente gli spazi per le annotazioni di cui all' articolo 2, comma 4.
5. L' appendice della licenza di cui al comma 4 e' stampata a cura dell' Ente tutela pesca su un modello dal medesimo predisposto.
6. A decorrere dal 1 gennaio 1991 sono soppressi la tassa di concessione regionale sulla licenza di pesca di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 433 e, per i residenti nel Friuli - Venezia Giulia, l' autorizzazione di cui all' articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 ed il relativo canone.

Note:

- 1 Sostituito il comma 3 da art. 10, comma 1, L. R. 45/1990
- 2 Aggiunto il comma 4 da art. 11, comma 1, L. R. 45/1990
- 3 Aggiunto il comma 5 da art. 11, comma 1, L. R. 45/1990
- 4 Aggiunto il comma 6 da art. 11, comma 1, L. R. 45/1990

Art. 23

1. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica in acque interne, sara' emanato il regolamento di esecuzione della legge medesima.
2. Tale Regolamento disciplinera' le modalita' ed i criteri per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni da parte dell' Ente tutela pesca, nonche' per la tenuta dei relativi registri. Il Regolamento disciplinera' altresì le modalita' per lo svolgimento degli esami di abilitazione all' esercizio della pesca sportiva ed il programma di esame per le singole materie.
3. Le norme di cui agli articoli dal 2 al 7 della presente legge troveranno applicazione a partire dalla data che verra' stabilita dal regolamento previsto al comma 1.

Note:

1 Sostituito il comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 45/1990